

COMUNE di PERDASDEFOGU

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 29.02.2000

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale L.C.I.

L'anno duemila il giorno **ventinove** del mese di **febbraio** alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala delle adunanze della Casa Comunale. Regularmente convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal _____ ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione con l'intervento dei Sigg. Consiglieri:

| COGNOME E NOME | CARICA | PRESENTE | ASSENTE |
|-----------------------------|-------------|----------|---------|
| CARTA Walter | Sindaco | X | |
| LAI Giordano Aldo | Consigliere | X | |
| CABITZA Marinella | Consigliere | X | |
| BOI Caterina | Consigliere | X | |
| PRUNAS Loredana | Consigliere | | X |
| SABATTOLI Maria Teresa | Consigliere | | X |
| PALMAS Carlo | Consigliere | X | |
| LAI Mario Angelo | Consigliere | X | |
| PISCIOTTU Giovanni Giuseppe | Consigliere | X | |
| MURA Walter Vittorio | Consigliere | X | |
| CORONA Luca | Consigliere | X | |
| MONNI Efisio Mario | Consigliere | X | |
| MURGIA Angelo | Consigliere | X | |

Consiglieri Assegnati n° 13

Consiglieri Presenti n° 11

Consiglieri Assenti n° 2

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. **Carta Walter** nella sua qualità di **Sindaco** con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. **Doneddu Antonio**

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto
IL PRESIDENTE

Carta Walter



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la Legge n. 142/90

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **10 MAR. 2000** al _____, ed inviata il **10/3/2000** Prot. n. **827** all'Uff. Regionale di Controllo - Sez. di **CAGLIARI**
- E' stata inviata con nota n° **825** del **10/3/2000** ai capigruppo

Dalla Residenza Comunale, li **10 MAR. 2000**

Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, comma 2);
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
- dell'atto (Art. 46, comma 2)
- dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti (Art. 46, comma 4);
- senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

li, _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto *[Signature]* Comunale certifica che il presente atto è rimasto affisso all'albo Pretorio di questo Comune dal **10 MAR** al **25 MAR**

Perdasdefogu, li _____

IL

COMUNALE

[Signature]

IL CONSIGLIO

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazione, con il quale è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili;

PRESO ATTO che con il D.L. 23 gennaio 1993, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n° 75 all'art. 1 è stata assimilata ad abitazione principale anche quella posseduta da cittadini italiani residenti all'estero;

VISTA la L. 24 ottobre 1996, n. 556 circa la possibilità di deliberare aliquote ridotte per talune tipologie di immobili;

VISTO l'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n° 662 circa la possibilità di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in una struttura di riposo;

RICHIAMATO l'art. 59 della legge sopra citata circa il potere regolamentare in materia di ICI;

VISTO l'art. 1 comma 5 della L. 27 dicembre 1997, n° 449 prevedente la possibilità di fissare agevolazioni per chi esegua interventi di recupero edilizio;

VISTE le risoluzioni:

M.F. n° 105/E del 7.05.1997 sull'ICI dovuta dagli IACP

M.F. n° 95/E del 30.07.1998 sulla validità dei versamenti effettuati dai contitolari;

M.F. n° 139/E del 25 agosto 1999 sulla individuazione dei coltivatori diretti;

M.F. n° 226/E/2/689/C del 27 novembre 1997 riguardo alle modifiche di rendite catastali

RICHIAMATE le Circolari:

M.F. n° 114/E del 25 maggio 1999 sull'aliquota per le pertinenze;

M.F. n° 109/E del 18 maggio 1999 in materia di soggettività passiva del locatario;

M.F. n° 96/E del 29 aprile 1999 circa il modello di bollettino di versamento da utilizzare in caso di riscossione diretta;

M.F. n° 296/E del 31 dicembre 1998 in materia di potere regolamentare del Comune;

M.F. n° 118/E del 26 maggio 1999 sulla pubblicazione in gazzetta dei regolamenti tributari;

M.F. n° 49/E del 13 maggio 1999 sulla pubblicazione in gazzetta delle deliberazioni di aliquote;

M.F. n° 179/E del 26 agosto 1999 sulle modalità di rimborso dell'ICI 1993;

M.F. n° 185/E del 14 settembre 1999;

VISTO il Decreto M.F. 24 settembre 1999 n° 367 "Regolamento recante norme in materia di imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1993, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 18 maggio 1998, n° 146";

DATO ATTO che, con l'art. 30 comma 11 della legge Finanziaria 2000 e la Circolare M.F., Dipartimento del Territorio, n° C/88414 del 29 dicembre 1999 si introduce l'obbligo della notifica della nuova rendita catastale al contribuente, e si stabiliscono nuovi criteri per l'emissione degli avvisi di liquidazione valevoli per le nuove rendite, notificate successivamente al 1° gennaio 2000;

ESAMINATA la Circolare M.F. n° 23/E del 11 febbraio 2000 di chiarimento alla Legge finanziaria;

RILEVATO che rientra nelle facoltà del Comune adottare la gestione diretta della riscossione ICI;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 53 della L. 142/90

VISTO il parere del Segretario Comunale, espresso sotto il profilo della collaborazione, giusta determinazione del Sindaco n° 1 del 03.01.2000;

All'unanimità, con votazione espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare l'allegato regolamento ICI composto da n° 20 articoli;
- di dare atto che lo stesso verrà inviato, con la relativa delibera, al Ministero delle Finanze, Direzione Regionale Entrate, entro trenta giorni dalla data di esecutività, mediante raccomandata a/r, unitamente alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- di adottare il sistema di gestione diretta del tributo.

REGOLAMENTO ICI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Finalità

Il presente regolamento rappresenta un atto amministrativo a carattere generale ed è adottato per disciplinare l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Perdasdefogu, integrandone la specifica normativa.

Art.1

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art.2

Definizione di fabbricati e aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/92 sono così definiti:
 - a) Fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di sua pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) Area Fabbricabile: l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
 - c) Terreno agricolo: quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio diretto di attività alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - 1) in ottemperanza alle disposizioni di cui al c. 2 dell'art. 58 del d.lgs.446/97, il soggetto/passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della l. 9 gennaio 1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - 2) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve

[Handwritten signature]

comportare un reddito superiore al 70 % del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini IRPEF¹.

2. Ai fini dell'imposta di cui all'art.1 del presente regolamento:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

B) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Tale limitazione viene a cessare al momento della stipula della convenzione urbanistica da parte del proprietario dell'area.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

Art.3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività ;

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Art.4

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

L'imposta non si applica agli immobili di cui all'art.1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

¹ La percentuale del reddito derivante dall'attività agricola si ritiene debba esser discrezionale, comunque, forse, superiore al 50% del reddito totale lordo di cui alla dichiarazione unica dei redditi.

Art.6
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottarsi annualmente nei termini stabiliti dalla legge. In caso di mancata deliberazione si intende valida l'aliquota vigente nell'anno precedente ed in ogni caso l'aliquota minima stabilita dalla legge.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al minimo nè superiore al massimo stabiliti dalla legge e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento alle disposizioni legislative.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

Art.7
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art.41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 05.02.1992, n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27.12.1977, n.984;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 comma 1, lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera A), della Legge 20.05.1985, n.222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art.8 Riduzione dell'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:


- a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.



Art. 9

Abitazione principale e detrazione dell'imposta

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a. abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c. alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- e. abitazione di cittadino italiano residente all'estero, iscritto all'AIRE, a condizione che non risulti locata.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- **aliquota ridotta**, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), d), e) se deliberata dal comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con L. 24-10-1996, n. 556;
- **detrazione d'imposta**: l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 6; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto. In tal caso, ove l'ammontare della detrazione non trovi capienza nell'imposta dovuta per abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 10

Pubblicazioni

1. La deliberazione concernente la determinazione dell'aliquota dell'Imposta sugli Immobili, la misura delle detrazioni d'imposta e la modalità di riscossione, sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

Art. 11

Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90% dell'imposta dovuta per il periodo

di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale.

4. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario. Gli importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

La modalità di riscossione è deliberata dal Consiglio Comunale contestualmente alla determinazione dell'aliquota e della misura delle detrazioni d'imposta. Dal 1.01.2000 il Comune provvederà alla gestione diretta del tributo demandando alla Giunta Comunale le modalità di attuazione secondo i criteri fissati nel regolamento generale delle entrate.

5. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art.1117, n.2 del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

6. Le dichiarazioni ed i versamenti devono essere redatti ed eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri. Nel caso di riscossione a mezzo c.c.p. intestato al Comune dovrà essere utilizzato il modello allegato alla Circolare M.F. 29 aprile 1999, n° 96/E.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.

Art.12

Liquidazione e accertamento e funzionario responsabile

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi del precedente articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.

2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti. Non si provvede all'emissione dell'avviso di liquidazione qualora gli errori commessi in denuncia non influiscono sull'ammontare dell'imposta versata.



3. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il Comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente ed al Comune. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta a far data dall'anno di classamento dell'immobile; tale imposta sarà maggiorata degli interessi maturati dalla data di comunicazione della rendita al contribuente fino alla data di emissione dell'avviso.

Per le rendite notificate al contribuente fino al 1.01.2000 valgono le seguenti regole:

- a) se, a seguito di emissione e notifica dell'avviso di liq.ne, il contribuente ha pagato e sono trascorsi i 60 gg. dalla notifica per opporre ricorso alla Commissione Tributaria, non è possibile riliquidare l'avviso; pertanto la maggiorazione del 20% sugli scostamenti di rendita superiori al 30% non può essere rimborsata;
- b) se è stato emesso e notificato l'avviso di liquidazione ma non sono trascorsi 60 gg. per ricorrere, il Comune riliquida l'imposta senza la maggiorazione di cui al punto precedente o provvede al rimborso della stessa se già pagata;
- c) se la rendita è stata notificata, anche a mezzo Albo Pretorio, entro il 31.12.1999 e non è stato ancora emesso l'avviso, il Comune liquida l'imposta maggiorata degli interessi maturati dall'anno in questione al 31.12.99.

4. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

provvedimento del Sindaco
4. Con ~~delibera della Giunta Comunale~~ è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art.13

Riscossione coattiva

1. Qualora il Comune si avvallesse del sistema di riscossione a mezzo Concessionario, in caso di mancato pagamento dell'avviso di liquidazione o di accertamento entro 90 giorni dalla notifica, si procede alla riscossione coattiva mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28.01.1988, n.43 e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

2. In caso di gestione diretta della riscossione da parte del Comune, il mancato pagamento degli avvisi entro 90 giorni comporta l'attivazione delle procedure di recupero crediti previste dal Codice di Procedura Civile. Il Comune può affidare tale funzione anche a società autorizzata.

Art.14 Rimborsi

1. Il Contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nell'art. 15.
2. Per i rimborsi derivanti da attribuzione di rendita catastale definitiva inferiore a quella presunta valgono le seguenti regole:
 - a) se la rendita definitiva è stata notificata al contribuente entro il 31.12.1999 il Comune rimborsa l'imposta maggiorata degli interessi maturati dall'anno in questione fino alla data di emissione dell'avviso ed in ogni caso fino al termine massimo del 31.12.99.
 - b) se la rendita è stata notificata dopo il 31.12.1999 il Comune rimborserà solo la differenza d'imposta.
3. Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazioni degli strumenti urbanistici, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore imposta versata dal primo gennaio dell'anno successivo all'approvazione dello strumento urbanistico da parte dell'organo preposto.
4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
5. Per i rimborsi relativi all'anno 1993 si richiamano le disposizioni previste dal Decreto M.F. n° 367 del 24 settembre 1999.

Art.15 Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di L.100.000.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da L.100.000 a L.500.000. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto, nella misura determinata, nel tempo, dalla legge.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale in materia di accertamento con adesione, ravvedimento ed autotutela.



Art.16
Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31.12.1992, n.546 e successive modificazioni.

Art. 17
Indennità di espropriazione

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.

2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art.18
Disposizioni transitorie e finali

1. L'applicazione dell'art.15 del presente regolamento decorre dall'1.4.98. Sino a tale data trova applicazione l'art.14 del D.Lgs. n.504 del 1992. In ogni caso, fino al 1.4.98, opera la norma più favorevole al contribuente.

2. Ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella attività di gestione dell'ICI, è riconosciuto un compenso incentivante. Tale compenso, definito con la contrattazione decentrata, è riconosciuto in una misura percentuale, stabilita dalla Giunta Comunale all'inizio di ogni anno, sugli importi per imposta, sanzioni ed interessi, degli accertamenti e delle liquidazioni divenuti definitivi.

3. Il fondo di cui al presente comma si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal CCNL dei dipendenti degli enti locali, agli emolumenti e alle retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale.

Art. 19
Rinvio

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta comunale sugli immobili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art.20
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2000.

| | |
|---|----|
| Finalità | 1 |
| Art. 2 Definizione di fabbricati e aree | 1 |
| Art. 3 Soggetti passivi | 2 |
| Art. 4 Soggetto attivo | 2 |
| Art. 5 Base imponibile | 3 |
| Art. 6 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta | 4 |
| Art. 7 Esenzioni | 4 |
| Art. 8 Riduzione dell'imposta | 5 |
| Art. 9 Abitazione principale e detrazione dell'imposta | 6 |
| Art.10 Pubblicazioni | 6 |
| Art.11 Versamenti e dichiarazioni | 6 |
| Art.12 Liquidazione e accertamento e funzionario responsabile | 7 |
| Art.13 Riscossione coattiva | 8 |
| Art.14 Rimborsi | 9 |
| Art.15 Sanzioni ed interessi | 9 |
| Art.16 Contenzioso | 10 |
| Art.17 Indennità di espropriazione | 10 |
| Art.18 Disposizioni transitorie e finali | 10 |
| Art. 19 Rinvio | 10 |
| Art.20 Entrata in vigore | 10 |

